

La relazione Illustrativa

“Altrettanto innovativo è stato il metodo di elaborazione delle proposte, e quindi delle norme, relative al secondo pilastro del Decreto legato all’“innovazione”, dove viene affrontata la necessità di creare nel Paese le condizioni favorevoli per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative. In questo caso, le norme si ispirano al rapporto “Restart, Italia!”, elaborato nei mesi scorsi da una task force di esperti riconosciuti nominata dal ministro Passera, che si è ispirata alle migliori esperienze internazionali e si è avvalsa, attraverso consultazioni pubbliche, dei contributi di centinaia di operatori del mondo start-up italiano, realizzando un esperimento originale nel panorama legislativo nazionale.

La creazione di un ecosistema favorevole alle start-up innovative rappresenta per la prima volta un preciso strumento di politica economica teso a favorire la crescita, la creazione di occupazione, in particolare quella giovanile, l’attrazione di talenti e capitali dall’estero, e a rendere più dinamico il tessuto produttivo e tutta la società italiana, promuovendo una cultura del merito e dell’assunzione di rischio.

Le nuove misure rappresentano un corpus normativo organico molto ricco su tutti gli aspetti più importanti del ciclo di vita di una start-up - dalla nascita alla fase di sviluppo, fino alla sua eventuale chiusura - che pone l’Italia all’avanguardia nel confronto con gli ordinamenti dei principali partner europei. Tali norme danno anche seguito a quanto indicato nel Programma Nazionale di Riforma e rispondono a raccomandazioni specifiche dell’Unione europea che individuano nelle start-up una leva di crescita e di creazione di occupazione per l’Italia. L’ambito di applicazione di questa disciplina è quello delle imprese start-up innovative, la cui definizione si caratterizza per un forte ancoraggio all’innovazione tecnologica determinata da una forte incidenza delle spese in ricerca e sviluppo ovvero dall’impiego di personale dotato di dottorato di ricerca o comunque altamente qualificato, ovvero ancora dallo sfruttamento di una privativa su un brevetto. Non sono posti vincoli di natura anagrafica in capo all’imprenditore, né di natura settoriale in capo agli ambiti di attività della start-up, né di natura geografica all’interno del territorio nazionale.

Tale tipologia di start-up beneficerà, per i primi 4 anni di attività, di particolari agevolazioni, che ne renderanno più semplice e meno onerosa la costituzione e il successivo sviluppo. Non viene introdotta una nuova fattispecie di società. Il Governo è già intervenuto per semplificare l’avvio d’impresa, con l’introduzione della S.r.l. semplificata per i giovani con meno di 35 anni e della S.r.l. a capitale ridotto. Sono invece previste alcune deroghe al diritto societario vigente per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di *governance* tipiche delle start-up, soprattutto se costituite in forma di S.r.l., rendendo più flessibili gli obblighi di ricapitalizzazione, aprendo alla possibilità di attribuzioni di titoli rappresentativi del capitale anche privi di diritti di voto, e consentendo l’offerta al pubblico di quote di partecipazione. Le start-up potranno anche acquistare proprie partecipazioni, da assegnare nel tempo ai beneficiari designati dal piano di incentivazione (piani di stock options) come amministratori, dipendenti e collaboratori ovvero come compenso per la prestazione di opere e servizi da parte di soci o di terzi (work-for-equity). È prevista la

piena defiscalizzazione, fiscale e contributiva, degli emolumenti riconosciuti sotto forma queste forme agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e ai fornitori di servizi. Sono previste delle disposizioni specifiche in materia di rapporto di lavoro subordinato, che prevedono la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata compresa tra 6 mesi e 4 anni e che, all'interno di questo periodo, possono essere rinnovati più volte, anche senza soluzione di continuità. Decorso tale termine massimo di 4 anni si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa altrimenti continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato o anche "fittiziamente" autonomo. Sono poi previste delle misure importanti sul fronte delle risorse finanziarie a disposizione delle start-up, premiando chi rischia in proprio puntando sulle idee più innovative. Da un lato, vengono introdotti incentivi fiscali per incoraggiare gli investimenti in start-up da parte di privati e aziende, che investano sia direttamente sia per il tramite di società di investimento specializzate. In particolare gli incentivi per le aziende mirano a facilitare il raccordo tra mondo delle start-up e il tessuto produttivo più tradizionale, grazie ad una "scommessa congiunta" sull'innovazione e la tecnologia come fattori di sviluppo industriale e competitività delle aziende. Dall'altro lato, il decreto prevede l'introduzione di strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso attraverso portali on line, (cd. crowdfunding) e crea condizioni di accesso gratuito e semplificato per le startup alla garanzia sul credito bancario. È inoltre prevista la certificazione degli incubatori, con la quale valorizzare quelle società che meglio sanno offrire servizi adeguati all'avvio e allo sviluppo di start-up innovative, e ai quali sono estese alcune delle misure previste per le stesse start-up. Infine, altre misure non meno significative nel quadro di un corpus di norme organico a sostegno della nascita e crescita di nuove aziende innovative riguardano la semplificazione delle procedure liquidatorie e il sostegno all'internazionalizzazione. Alle start-up non si applica la legge fallimentare ma si prevede un assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dalla legge Centaro – riformata in questo stesso decreto - sulla ricomposizione della crisi da sovra indebitamento per i soggetti non fallibili. L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare e così facilitare la ripartenza dello start-upper su nuove iniziative imprenditoriali."

La sezione IX del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 - Suppl. Ordinario n. 194 è interamente dedicata alla introduzione nel nostro ordinamento delle c.d. *start up innovative*. Si tratta di una serie di disposizioni "dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea" e che "intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un ecosistema maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti e capitali dall'estero" (art. 25, comma 1).

Nell'ambito di tale finalità, si introducono due definizioni: quella di *impresa start-up innovativa* e quella di *incubatore di start-up innovative*".